



Comune di Cuglieri

PROVINCIA DI OR

PROT. N° 5415 DEL 23.06.2023

ORDINANZA

N. 5 DEL 23/06/2023

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 2 COMMA 4 DEL D.M. 30.03.2010 E 1404.2018. DIVIETO DI BALNEAZIONE IN SANTA CATERINA DI PITTINURI LOC. - LOC. SALAMEDU.

Vista la comunicazione inviata a questo Ente dall'Arpas, Agenzia Regionale Protezione Ambiente direzione tecnico scientifica servizio laboratorio Portoscuso, e registrata al protocollo n° 5400;

Dato atto che dalle predette comunicazioni è stato rilevato che dai campioni di acqua prelevati nei giorni precedenti dall'Arpas, in Santa Caterina di Pittinuri - loc. Salamedu, più precisamente con coordinate inizio est 1'456'584 coordinate nord 4'439'471 e fine coordinate est 1'456'652 coordinate nord 4'439'308, per un tratto complessivo di 179 metri, dove si è riscontrato quanto segue:

- ***Escherichia coli (valore limite 500): valori analitici pari a 222 (mpn/100 ml);***
- ***Enterococchi intestinali (valore limite 200: valori analitici 406 (mpn/100 ml).***

Accertato che il superamento dei limiti del parametro "Enterococchi Intestinali", rappresenta acque potenzialmente infettive con possibile ed effettivo pericolo per l'incolumità pubblica, poiché dette acque potrebbero essere utilizzate per la balneazione;

Considerato che i predetti superamenti rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica e che tali acque non possono essere in alcun modo utilizzate;

Ritenuto dover emettere apposita Ordinanza per il divieto di utilizzo della acque in prossimità della porzione di spiaggia di Santa Caterina di Pittinuri - loc. Salamedu, così come meglio individuata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n° 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n° 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 comma 4 del D.M. 30.03.2010;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm.ii., Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA PORZIONE DI SPIAGGIA DI SANTA CATERINA DI PITTINURI - LOC. SALAMEDU, NEL TRATTO:

Santa Caterina di Pittinuri - loc. Salamedu:

coordinate inizio est 1'456'584 coordinate nord 4'439'471;

fine coordinate est 1'456'652 coordinate nord 4'439'308;

per un tratto complessivo di 179 metri, come da planimetria allegata, zona di interdizione ricadente nel territorio di Cuglieri, a partire dalla data odierna e fino a successiva comunicazione da parte dell'Arpas che accerti il ripristino della qualità delle acque di balneazione e autorizzi la revoca della presente ordinanza.

DISPONE

1. La disposizione di idonea cartellonistica di divieto di balneazione da apporre da parte dell'Ufficio Tecnico comunale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 116/2008;
2. di trasmettere, in attuazione dei D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, i provvedimenti di divieto, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, anticipandoli ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL: fulvio.ferrara@iss.it

ed alla Regione ai seguenti indirizzi

PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it;

info.balneazione@regione.sardegna.it

3. La forza pubblica e il Servizio di Polizia Locale sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza;
4. La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito internet del Comune di Cuglieri e all'Albo Pretorio on-line del Comune.
5. La trasmissione all'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, alla Stazione Carabinieri di Cuglieri, al Servizio Polizia Locale di Cuglieri, alla Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Cuglieri.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Il Sindaco
(Dott. Andrea Loche)